



Comune di Empoli

Città Metropolitana di Firenze

**Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo Triennale
del personale con qualifica dirigenziale
Parte Economica 2021
Personale dirigente**

Anno 2021

Il giorno 27 Dicembre 2021 alle ore 12,30 nella sede del Comune di Empoli ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2016-2018 a contenuto normativo e parte economica anno 2021 per il personale dirigente, tra

La Delegazione di parte pubblica del Comune di Empoli rappresentata da:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Segretario Generale | Dott.ssa Rita Ciardelli |
| - Dirigente Servizio Gestione del Personale | Dott.ssa Cristina Buti |

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - _____ / | - CISL FP |
| - _____ / | - UIL FP |
| - <u>GIORGIO ANNI</u> <u>IOREO</u> | - CGIL FP |
| - _____ / | - DIREL |

Le parti negoziali

- Visti gli artt. 40 e 40-bis del D Lgs n. 165/2001;
- Vista la determinazione n. 1648 del 22/12/2021 di costituzione della parte stabile del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente dell'Ente per l'anno 2021;
- Vista la delibera n. 254 del 22/12/2021 che autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del presente accordo anche a seguito del parere favorevole del collegio dei revisori;
- Vista la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori in data 27/12/2021 con la quale lo stesso ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi degli articoli 40 comma 3 sexies e 40 bis comma 1 del D. LGS 165/2001 in merito alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sullo schema di contratto collettivo integrativo per l'anno 2021;

Al termine dell'incontro sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato triennale del personale con qualifica dirigenziale;

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Durata, decorrenza ed efficacia	3
Art. 3 – Interpretazione autentica.....	3
TITOLO II – ISTITUTI ECONOMICI	4
Art. 4 – Criteri e risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica	4
Art. 5– Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato	4
Art. 6 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato	5
Art. 7 – Incarichi ad interim.....	5
Art. 8 – Norme di salvaguardia.....	5



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali (periodo 2016-2018) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal CCNL Area Dirigenza Enti Locali del 17/12/2020.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dal CCNL
3. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o comunque inserito nell'organico dell'ente.
4. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso. Tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono disciplinati con il presente CCDI, salva diversa specifica indicazione prevista dal CCDI stesso.

Art. 2 – Durata, decorrenza ed efficacia

1. Il contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 45 del CCNL 17/12/2020. La materia di cui al menzionato art. 45 comma 1 lettera a) è negoziata con cadenza annuale.
2. Il presente contratto decentrato integrativo entra in vigore dal giorno successivo alla data di sua definitiva sottoscrizione, salva diversa specifica previsione indicata negli articoli.
3. Le disposizioni di cui al presente contratto conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione delle clausole del presente CCDI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata presenta formale richiesta di incontro, che deve tenersi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.

TITOLO II – ISTITUTI ECONOMICI

Art. 4 – Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al Dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6
2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale pari al 50% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.
3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
6. Le Parti danno atto che le risorse a copertura del conseguente onere troveranno finanziamento, nell'ambito del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prioritariamente nelle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato rese disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno. In caso di incapienza delle risorse, si procederà a riproporzionare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al Dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa relativa al secondo anno

Art. 5– Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato

1. Ai fini della definizione dei valori economici delle posizioni dirigenziali, le Parti prendono atto della graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione n. 144 del

27/10/2011, la quale fa riferimento ad una organizzazione articolata su sette settori. Le Parti prendono altresì atto che in data 05/07/2019, con deliberazione n. 126 è stata disposta la modifica della macrostruttura, con una riduzione del numero delle posizioni dirigenziali a cinque; l'entrata in vigore avverrà in seguito alla ridefinizione delle funzioni di dettaglio delle nuove posizioni dirigenziali, e alla conseguente pesatura delle stesse.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate integralmente nel medesimo anno di riferimento sono destinate all'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'articolo 4 del presente contratto. Le eventuali risorse eccedenti sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del Fondo del medesimo anno.
3. Le Parti convengono che per l'anno 2021 le risorse destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale siano pari al 21,99% del totale Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Art. 6 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

1. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun Dirigente avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata al grado di raggiungimento degli obiettivi secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.



Art. 7 – Incarichi ad interim

1. Le parti concordano di rinviare la disciplina del presente istituto una volta completata la ridefinizione delle funzioni delle nuove posizioni dirigenziali e la conseguente pesatura delle stesse secondo quanto indicato all'art. 5 comma 1 del presente contratto

Art. 8 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente contratto in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si applicano le disposizioni di legge e i contratti collettivi quadro e nazionali di lavoro vigenti.

ALLEGATO 1: FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021

Delegazione Pubblica	Delegazione OO.SS.
Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli 	Rappresentanti OO.SS Territoriali
Dirigente Servizio Personale Dott.ssa Cristina Buti 	CILS FP _____
	UIL FP _____
	CGIL FP  _____
	DIREL _____



Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato
Anno 2021

Costituzione			
	TOTALE	Unione (PM)	solo Comune
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
TOTALE RISORSE CERTE E STABILI CERTIFICATE NELL'ANNO 2020	77.744,00	15.898,00	61.846,00
INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 56 COMMA 2 - 1,53% ns 2015	3.356,00	419,50	2.936,50
UNICO IMPORTO ANNUALE (art. 57 c. 2 LETT. A)	81.100,00	16.317,50	64.782,50
<i>RISORSE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (AR. 57 C2 LETTE B)</i>			
Totale risorse stabili	81.100,00	16.317,50	64.782,50
<i>Risorse variabili</i>			
RISORSE PER ADEGUAMENTO FONDO A SCELTE GESTIONALI	48.335,00	5.309,00	43.026,00
Totale risorse variabili	48.335,00	5.309,00	43.026,00
TOTALE	129.435,00	21.626,50	107.808,50

Utilizzo	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Destinazioni Regolate RETRIBUZIONE DI RISULTATO	23.708,90
Destinazioni non regolate RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	84.099,60
TOTALE	107.808,50